



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA QUALITA' DEL TERRITORIO**

ATTO N. DD 4632

Torino, 30/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1252, ITALGAS SOLFATARA, BASSE DI STURA – AREE ESTERNE AL PERIMETRO DELLA DISCARICA SOLFATARA, MATRICE TERRENI. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO.

Vista la determinazione dirigenziale n. 190 del 13/8/2018 che, tra le altre cose, richiedeva ai punti 5) e 7) del dispositivo la presentazione del documento di analisi di rischio sito-specifica della porzione dell'area codice anagrafe n. 1252 esterna al perimetro della discarica Solfatara e la presentazione del progetto di bonifica della matrice acque sotterranee (FASE II – ACQUE).

Vista la determinazione dirigenziale n. 257 del 6/11/2019 che prorogava i termini per la presentazione dei documenti suddetti.

Vista la comunicazione “Lettera prot. n. 20058DEF0145: TORINO, Basse di Stura - Area Italgas Codice anagrafe 1252 - Inoltro Analisi di Rischio e studio di fattibilità per la bonifica della falda.” trasmessa da parte di Italgas Reti con nota del 27/02/2020 (ns. prot. 1891 del 3/3/2020). Con tale comunicazione sono stati inviati i seguenti documenti:

- DOCUMENTO 1: Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 per la porzione esterna al perimetro della discarica Solfatara - Area Italgas Codice Anagrafe 1252 (rel. Golder 19117971/12528 - Febbraio 2020)

- DOCUMENTO 2: Studio di fattibilità del progetto di bonifica acque sotterranee - Area Italgas Codice Anagrafe 1252 (rel. Golder 19117971/12520 - Febbraio 2020)

In relazione a quanto emerso dalla conferenza dei servizi asincrona convocata con nostra nota prot. 2706 del 31/3/2020, nel corso della quale sono stati raccolti i pareri di Arpa Piemonte prot. 36483 dell'8/05/2020 (ns. prot. 3457 del 11/5/2020) e di Città Metropolitana di Torino prot. 32979 del

12/05/2020 (ns. prot. 3683 dell'11/5/2020). Con i predetti pareri gli Enti hanno richiesto la rielaborazione del documento di analisi del rischio secondo le prescrizioni in essi contenute.

Vista la nota prot. 3982 del 27/5/2020 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ora Area Qualità del Territorio) ha trasmesso i predetti pareri e richiesto la revisione dell'analisi del rischio presentata secondo le prescrizioni degli Enti.

Visto il documento "Revisione 1 dell'Analisi di Rischio sito specifica per il Sito in oggetto (Rel.19117971_12756 - Agosto 2020, Golder A. Srl)" trasmesso da Italgas Reti S.p.A. con nota prot. 20218DEF0024 del 5/8/2020 (ns. prot. 6057 del 6/8/2020).

In relazione a quanto emerso dalla conferenza dei servizi asincrona convocata dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ora Area Qualità del Territorio) con nota prot. 6450 del 25/8/2020.

Visto il parere (ALLEGATO 1) prot. 81147 del 9/10/2020 (ns. prot. 7790 del 12/10/2020) con il quale Arpa Piemonte non evidenzia elementi ostativi all'approvazione della revisione dell'analisi del rischio e precisa quanto segue:

a) le CSR a cui bisognerà fare riferimento come futuri obiettivi di bonifica si ritiene debbano consistere in quelle inferiori tra le CSR "ambientali" e le CSR "Sanitarie" per ogni sorgente di contaminazione individuata;

b) nell'ambito delle future attività finalizzate alla progettazione dell'intervento di bonifica si ritiene opportuna la verifica della reale capacità di cessione dei materiali presenti anche attraverso prove dirette (test di cessione) su alcuni punti particolarmente significativi, da affiancare alle informazioni pregresse (analisi sui terreni, monitoraggi delle acque sotterranee e risultati dell'analisi di rischio), in aderenza all'art. 41 della L. 98/2013 e s.m.i.

Visto il parere (ALLEGATO 2) prot. 70310 /TA1/GLS del 08/10/2020 (ns. prot. 7792 del 12/10/2020) con il quale la Città Metropolitana di Torino non rileva elementi ostativi all'approvazione della revisione dell'analisi del rischio ma evidenzia la necessità di comprendere nel set dei parametri da ricercare nei monitoraggi anche l'azoto ammoniacale.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la conferenza dei servizi asincrona convocata con la nota prot. 6450 del 25/8/2020 e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione del documento "Revisione 1 dell'Analisi di Rischio sito specifica per il Sito in oggetto (Rel.19117971_12756 - Agosto 2020, Golder A. Srl)" trasmesso da Italgas Reti S.p.A. con nota protocollo n. 20218DEF0024 del 5/8/2020 (ns. prot. 6057 del 6/8/2020).

Considerate le CSR calcolate e riportate nella relazione Rel. 19117971_12756 sopra richiamata, nelle tabelle dalla n. 37 alla n. 71 alle pagine dalla 39 alla 61 (ALLEGATO 3).

Considerato che le concentrazioni riscontrate sono superiori alle CSR calcolate ed approvate e che pertanto sono necessari interventi di bonifica.

Preso atto che con la lettera di trasmissione del documento "Revisione 1 dell'Analisi di Rischio sito specifica per il Sito in oggetto (Rel.19117971_12756 - Agosto 2020, Golder A. Srl), prot. 20218DEF0024 del 5/8/2020 (ns. prot. 6057 del 6/8/2020)" Italgas Reti S.p.A. ha sinteticamente

ribadito:

- di rivestire nel procedimento in oggetto la qualifica di proprietario incolpevole della contaminazione e che pertanto ha presentato, senza averne obbligo, l'analisi di rischio esclusivamente quale manifestazione concreta di fattiva collaborazione alla risoluzione delle problematiche ambientali presenti nel sito e finalizzata alla cessione delle aree esterne alla Solfatara (c.a. 1252), di cui all'iniziativa avviata dalla Direzione Urbanistica e Territorio della Città con nota prot. 40 del 19/7/2018;
- di aver predisposto spontaneamente lo studio di fattibilità della bonifica delle acque sotterranee inviato agli Enti competenti nel febbraio 2020 con lettera prot. 20058DEF0145 del 27/02/2020 (ns. prot. 1891 del 3/03/2020);
- di aver proseguito nel 2019 e nel 2020 con le attività di monitoraggio idrochimico della falda sottostante l'area di proprietà aziendale, i cui risultati sono stati trasmessi agli Enti competenti, per l'anno 2019, con lettera prot. 20077DEF0287 del 17/03/2020 (ns. prot. 2457 del 23/03/2020), e lo saranno, per il 2020, non appena gli esiti saranno stati acquisiti ed elaborati;
- di aver pertanto assolto a tutti gli impegni spontaneamente assunti nella nota prot. 19144DEF0134 del 24/05/2019 (ns. prot. 4664 del 28/05/2020), sicché deve ritenersi escluso il coinvolgimento della Società in ulteriori attività che fossero individuate nelle successive fasi dell'iter di bonifica, fatta salva la prosecuzione delle attività di monitoraggio e manutenzione connesse alla sola area interessata dal capping della discarica Solfatara (in accordo alla D.D. n. 190 del 13 agosto 2018).

Considerato che il documento “Studio di fattibilità del progetto di bonifica acque sotterranee - Area Italgas Codice Anagrafe 1252 (rel. Golder 19117971/12520 - Febbraio 2020)” trasmesso il 27/02/2020 (ns. prot. 1891 del 3/3/2020) non ha potuto tener conto dello stato di contaminazione delle acque sotterranee del limitrofo sito ex Rifometal, c.a. 797, ubicato a monte idrogeologico rispetto all'area Italgas, in quanto i relativi dati sono stati trasmessi dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ora Area Qualità del Territorio) ad Italgas Reti S.p.A. con nota prot. 2437 del 18/03/2020, a seguito di richiesta di accesso agli atti della stessa Italgas.

Considerato che è necessario tener conto nell'elaborazione del progetto di bonifica della falda anche dei dati di qualità delle acque sotterranee dell'area limitrofa di cui al punto precedente.

Considerato che alla data odierna non è ancora stato individuato dagli Enti competenti il responsabile della contaminazione dell'area in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di prendere atto dell'approvazione, da parte della conferenza dei servizi del documento "Revisione 1 dell'Analisi di Rischio sito specifica per il Sito in oggetto (Rel.19117971_12756 - Agosto 2020, Golder A. Srl)" trasmesso da Italgas Reti S.p.A. con nota prot. 20218DEF0024 del 5/8/2020 (ns. prot. 6057 del 6/8/2020) e delle relative CSR riportate in ALLEGATO 3;

2) di prendere atto del documento "Studio di fattibilità del progetto di bonifica acque sotterranee - Area Italgas Codice Anagrafe 1252 (rel. Golder 19117971/12520 - Febbraio 2020)" trasmesso da parte di Italgas Reti con nota del 27/02/2020 (ns. prot. 1891 del 3/3/2020) che potrà essere eseguito, anche parzialmente, preliminarmente al progetto di bonifica della falda, oppure potrà essere integrato in un progetto di bonifica delle acque di falda quale fase pilota;

3) di richiedere che nell'elaborazione del progetto di bonifica della falda si tenga conto anche dello stato di contaminazione delle acque sotterranee del limitrofo sito ex Rifometal, c.a. 797, ubicato a monte idrogeologico, sulla base dei dati trasmessi dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ora Area Qualità del Territorio) ad Italgas Reti S.p.A. con nota prot. 2437 del 18/03/2020, non considerati nel documento "Studio di fattibilità del progetto di bonifica acque sotterranee - Area Italgas Codice Anagrafe 1252 (rel. Golder 19117971/12520 - Febbraio 2020)" di cui al punto precedente;

4) di ricordare che il progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente per la matrice terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. deve essere presentato entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della presente determinazione, da parte del soggetto responsabile della contaminazione o, volontariamente, da parte del proprietario dell'area o di altro soggetto interessato;

5) di ricordare la necessità della presentazione del progetto di bonifica delle acque sotterranee da parte del soggetto responsabile della contaminazione o, volontariamente, da parte del proprietario dell'area o di altro soggetto interessato;

6) di richiedere ad Italgas Reti S.p.A. la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, di una planimetria georeferita delle aree oggetto di applicazione dell'analisi di rischio in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

7) di richiedere il rispetto delle seguenti prescrizioni per le future attività di progettazione degli interventi di bonifica:

a) le CSR a cui bisognerà fare riferimento come futuri obiettivi di bonifica devono consistere in quelle inferiori tra le CSR "ambientali" e le CSR "sanitarie" per ogni sorgente di contaminazione individuata;

b) nell'ambito delle future attività finalizzate alla progettazione dell'intervento di bonifica è necessario verificare la reale capacità di cessione dei materiali presenti anche attraverso prove dirette (test di cessione) su alcuni punti particolarmente significativi, da affiancare alle informazioni pregresse (analisi sui terreni, monitoraggi delle acque sotterranee e risultati dell'analisi di rischio),

in aderenza all'art. 41 della L. 98/2013 e s.m.i;

c) nell'ambito dei futuri monitoraggi sulla matrice acque di falda dovrà essere incluso nel set analitico anche il parametro azoto ammoniacale, storicamente tra i contaminanti specificatamente attribuibili al sito insieme ai cloruri ed ai fluoruri (cfr. documento Golder Associates s.r.l. rel. T40011/5748 del Giugno 2005);

8) di trasmettere la presente determinazione a Italgas Reti S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio, Area Verde, Area Patrimonio e a Golder Associates S.r.l.;

9) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

11) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. parere di Arpa Piemonte prot. 81147 del 9/10/2020 (ns. prot. 7790 del 12/10/2020) (ALLEGATO 1)
2. parere della Città Metropolitana di Torino prot. 70310 dell'8/10/2020 (ns. prot. 7792 del 12/10/2020) (ALLEGATO 2)
3. Tabelle delle CSR obiettivo di bonifica (ALLEGATO 3)

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino